

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1587

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER,
KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO e RUVOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2002

—————

Soppressione del canone di abbonamento speciale alle radiodiffusioni per la detenzione fuori dell’ambito familiare di apparecchi radioriceventi e televisivi e detrazione dell’IVA per il «turismo d’affari»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Gli alberghi, gli esercizi pubblici, le navi, gli aerei, gli ospedali le case di cura, gli uffici, gli studi professionali, sono, tra gli altri, tenuti a corrispondere un canone di abbonamento speciale alle radiodiffusioni e televisione, per gli apparecchi detenuti in ogni stanza o locale, escluso il primo.

Ciascuno di questi utenti, per il primo televisore è soggetto al pagamento di un canone speciale pari a più del doppio del canone di abbonamento privato ed è costretto per ciascun altro apparecchio detenuto a pagare ulteriori canoni, quando ogni privato cittadino, può in casa propria detenere più televisori senza alcun ulteriore aggravio.

A quanto sopra descritto si aggiungono inoltre la tassa di concessione governativa o comunale e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 4 per cento.

L'articolo 1 prevede quindi di ridurre attraverso la soppressione del canone speciale di abbonamento gli aggravii alle gestioni delle imprese che operano nel settore turistico.

L'articolo 2 del disegno di legge intende introdurre la detraibilità dell'IVA per il «turismo d'affari» equiparando le spese alberghiere e di ristorazione delle imprese a tutte le altre spese sostenute per l'esercizio di

un'attività economica. La mancata introduzione della deducibilità, oltre ad ostacolare la piena armonizzazione delle diverse normative IVA, genera una forte distorsione della concorrenza all'interno dell'Unione europea danneggiando l'offerta turistica italiana rispetto ad alcuni paesi membri (Germania, Belgio, Spagna, Finlandia, Lussemburgo, Olanda, Svezia e Gran Bretagna) che al contrario prevedono tale deducibilità. A ciò si aggiunga che l'attività congressuale in Italia ha ormai raggiunto dimensioni rilevanti, sia in termini di presenze sia di fatturato: dimensioni che collocano il settore dei congressi al secondo posto nella graduatoria del fatturato del turismo italiano.

L'attività generata dai congressi, *meeting* e convegni è divenuta una componente strutturale del fatturato delle imprese alberghiere, su cui incide per circa il 20 per cento.

In considerazione del fatto che tali attività economiche generano un giro d'affari di 6,38 miliardi di euro, appare credibile la possibilità che il mancato gettito, conseguente a tale misura, troverebbe comunque un'ampia copertura nel maggior gettito complessivo derivante dal conseguente incremento del giro d'affari del settore congressuale, prudenzialmente stimato nella misura del 10 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2003 è soppresso il canone supplementare di abbonamento alle radiodiffusioni per le detenzioni fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi e televisivi, dovuto per ogni stanza o locali, escluso il primo.

Art. 2.

1. All'articolo 19-*bis* 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «prestazioni alberghiere» fino a: «mense aziendali, a» sono soppresse.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 250 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

